



Comune di Sondrio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **172** Reg. Deliberazioni

OGGETTO: REVISIONE DEGLI IMPORTI DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO A CARICO DEGLI OSPITI DELLE STRUTTURE RICETTIVE UBICATE NEL COMUNE DI SONDRIO, AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N.74 DEL 22.12.2011.

L'anno **duemiladodici** addì **ventotto** del mese di **agosto** alle ore **17:30** nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale.

		Presenti/Assenti
MOLTENI Alcide	Sindaco	Presente
FERRARA Francesco	Assessore	Assente
BUSI Gianpiero	Assessore	Assente
RUINA Carlo	Assessore	Presente
COLOMBERA Fabio	Assessore	Presente
SCIARESA Alfio	Assessore	Assente
MENEGHINI Omobono	Assessore	Presente
IANNOTTI Michele	Assessore	Presente
COTELLI Marina	Assessore	Assente

Partecipa il Segretario Generale Giulio Nardi.

Il Presidente della Giunta Comunale, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il “Regolamento per l’imposta di soggiorno”, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 22.12.2011;

PRESO ATTO che l’art. 4 comma 3 del citato Regolamento rimanda, per la determinazione degli importi dell’imposta, ad una successiva deliberazione di Giunta comunale che si atterrà ad un criterio proporzionale alla categoria dell’unità ricettiva;

VISTA la precedente Deliberazione di Giunta comunale n. 298 del 27.12.2011 con la quale si è provveduto alla determinazione degli importi dell’imposta di soggiorno;

VISTO l’art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 il quale, in relazione alla facoltà per i comuni capoluogo di provincia di istituire un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio comunale, precisa che l’imposta deve essere applicata secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo e sino a 5 € per notte di soggiorno”;

VISTO il preambolo della Deliberazione di C.C. n. 74 del 22.12.2011, nel quale si precisa che “per le attività ricettive alberghiere e le residenze turistico-alberghiere la misura sarà definita in rapporto alla loro classificazione articolata in “stelle” ai sensi del Regolamento Regionale n. 5/2009, mentre per le attività ricettive non alberghiere prive di classificazione verrà utilizzato un indice omnicomprensivo di attività;

VISTO il Regolamento Regionale n. 5/2009, i cui articoli 1, 2 e 3 prevedono rispettivamente che gli alberghi sono classificati in 5 classi in base agli standard qualitativi obbligatori minimi di cui al relativo Allegato “A”, le residenze turistico-alberghiere sono classificate in tre classi in base agli standard qualitativi obbligatori minimi di cui al relativo Allegato “C” mentre le case e gli appartamenti per vacanze devono possedere gli standard minimi obbligatori di cui all’Allegato “D”;

PRESO ATTO delle posizioni manifestate dalle Associazioni di categoria interessate in ordine ad una revisione degli importi in vigore, in ragione della pressante esigenza di sostenere il settore delle attività ricettive in un momento di contrazione dei volumi complessivi di attività e di rilanciare lo sviluppo economico del comprensorio anche attraverso l’incentivazione degli arrivi e delle presenze alberghiere;

RITENUTO opportuno provvedere alla revisione degli importi precedentemente individuati, in ragione della persistenza di un quadro economico sfavorevole e della conseguente necessità di sostegno e rilancio di un settore vitale per il tessuto economico complessivo della città e del suo comprensorio;

RITENUTO dunque, in ossequio alle previsioni di cui all’art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e alle prescrizioni contenute nella Deliberazione di C.C. n. 74 del 22.12.2011 e del Regolamento per l’imposta di soggiorno, di rimodulare gli importi dell’imposta di soggiorno attraverso una equilibrata azione di riduzione delle tariffe applicate e sempre secondo il duplice criterio di una progressione proporzionale fissata in funzione della categoria di appartenenza per le attività alberghiere (alberghi e residenze turistico alberghiere) e di un criterio omnicomprensivo di attività per le attività ricettive non alberghiere;

VISTA la L.R. 19 luglio 2007 n. 15, la L.R. n. 31/2008 ed il Regolamento Regionale n. 5/2009;

VISTO l’art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23;

VISTO l’art. 48 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

CON voti unanimi, espressi palesemente;

DELIBERA

1) Di determinare l’imposta di soggiorno, per ogni pernottamento, nelle seguenti misure:

a) Attività ricettive alberghiere e alberghi residenziali:

CLASSIFICAZIONE	IMPOSTA (euro)
1 stella	0,50
2 stelle	1,00
3 stelle	1,50

4 stelle	2,00
5 stelle	2,50

b) Residenze turistico-alberghiere

CLASSIFICAZIONE	IMPOSTA (euro)
2 stelle	0,50
3 stelle	1,00
4 stelle	1,50

c) Bed and breakfast

TIPOLOGIA	IMPOSTA (euro)
Bed and breakfast	0,50

d) Case ed appartamenti per vacanze

TIPOLOGIA	IMPOSTA (euro)
Case ed appartamenti per vacanze	0,50

e) Esercizi di affittacamere

CLASSIFICAZIONE	IMPOSTA (euro)
Esercizi di affittacamere	0,50

f) Agriturismo residenziale

CLASSIFICAZIONE	IMPOSTA (euro)
Agriturismo residenziale	0,50

- 2) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 del citato Regolamento per l'imposta di soggiorno, l'imposta sopra determinata verrà applicata a ciascun pernottante per ciascun giorno di pernottamento, fatte salve le esenzioni di cui al successivo art. 5, e fino ad un massimo di 15 giorni di pernottamento consecutivi;
- 3) Di dare atto che per gli obblighi di comunicazioni al comune di cui all'art. 6 del Regolamento per l'imposta di soggiorno il gestore della struttura ricettiva utilizzerà l'apposita modulistica predisposta dal comune e a suo tempo trasmessa agli stessi con indicazione delle forme di comunicazione (posta raccomandata, fax, consegna a mano presso ufficio protocollo, posta certificata) e dei relativi recapiti;
- 4) Di dare atto che le variazioni intervenute nella determinazione degli importi della tassa di soggiorno verranno applicate dai gestori di attività ricettive a partire dal mese di settembre 2012, inserite nelle comunicazioni da trasmettere al comune ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per l'imposta di soggiorno e contabilizzate nei relativi versamenti.

Successivamente la Giunta comunale, ritenuta l'urgenza di garantire l'adozione degli atti conseguenti, con ulteriore votazione espressa in forma palese dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Fatto, letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
MOLTENI Alcide

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulio Nardi

P U B B L I C A Z I O N E

Il sottoscritto Segretario Generale dichiara che copia della presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il **30 AGOSTO 2012** e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Nello stesso giorno della affissione all'albo pretorio, verrà data comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 del D. Lgs. n. 267, 18.08.2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulio Nardi

Lì, **28/08/2012**

Copia rilasciata per estratto - ai sensi dell'art. 6-quater, comma 1, del d. l. 12 gennaio 1991 n. 6 convertito con l. 15 marzo 1991 n. 80 e dell'art. 3, comma 2, del d. lgs. 12 febbraio 1993 n. 39 - mediante il sistema informatico del Comune di Sondrio. Il responsabile della riproduzione è il responsabile pro-tempore del servizio segreteria e personale, che alla data odierna è Livio Tirone.

Lì, **30 AGOSTO 2012**

Pubblicata all'Albo Pretorio il **30 AGOSTO 2012** Reg. N. **1364**

F.to IL MESSO COMUNALE INCARICATO

C E R T I F I C A T O D I E S E C U T I V I T A '

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **10 settembre 2012** per decorrenza termini di cui all'art. 134, 3° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE